

Rep. n. 2426

del 16.09.2022

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'ASILO NIDO "COLIBRI", LA

SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI

PRIMO GRADO – AA.SS. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025

CIG: 9317641897

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, addì sedici del mese di settembre nell'Ufficio di

Segreteria del Comune di Perosa Argentina, ubicato in Piazza Europa n. 3,

avanti a me Dott. Gianluca MARANNANO, Vice Segretario del Comune di

Perosa Argentina, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti

espressamente rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi:

La Dott.ssa Ilaria TERSIGNI, nata a **omissis**, il **omissis**, Responsabile dei

servizi dell'area amministrativa e servizi generali, culturali ed educativi, del

Comune di Perosa Argentina, la quale dichiara di intervenire nel presente atto

per conto e nell'interesse di detto ente (C.F.: 85002730019);

Il Sig. **omissis**, nato a **omissis** il **omissis**, il quale dichiara di intervenire, nel

presente atto, quale Procuratore, giusta procura speciale rilasciata in data 21

dicembre 2021 della Società Sodexo Italia S.p.a., con sede nel Comune di

Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi 36, P.IVA 00805980158.

I componenti, della cui identità personale lo Vice Segretario Comunale sono

certo, con il presente atto stipulano e convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 10 giugno 2022,

si approvava il progetto per il servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 22/23 – 23/24 – 24/25;

- con determina n. 371 del 15 luglio 2022 del Responsabile dell'Area

Amministrativa si disponeva l'affidamento mediante procedura negoziata ai

sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella

legge n. 120/2020, in combinato disposto con l'art. 63 e 164 del D.Lgs.

50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

mediante ricorso alla piattaforma informatica Traspare, e si approvava il

verbale di selezione degli operatori economici da invitare, la lettera di invito

e tutti gli allegati;

- con determina n. 400 del 08.08.2022 del Responsabile dell'Area

Amministrativa si nominava la Commissione Giudicatrice;

- con determina n. 419 del 25.08.2022 del Responsabile dell'Area

Amministrativa si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore della

Ditta Sodexo Italia S.p.a., in virtù di un ribasso pari al 6,5% sull'importo

posto a base di gara, determinando così un importo complessivo da

contratto di Euro **535.195,95** (cinquecentotrentacinquemilacentonovanta-

cinque/novantacinque) oltre oneri per la sicurezza ed IVA;

Tutto ciò premesso e confermato, le parti come sopra costituite, convengono

e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto della concessione)

Il Comune di Perosa Argentina, concede in concessione all'Impresa Sodexo

Italia S.p.a., con sede nel Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi 36, P.IVA 00805980158, che accetta, l'incarico per l'espletamento del servizio refezione scolastica presso l'asilo nido "Colibri", la Scuola dell'Infanzia statale, la Scuola Primaria e Seconda di Primo Grado di Perosa Argentina, per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, con scadenza al 31 agosto 2025, salvo un ulteriore rinnovo per anni due e un'eventuale proroga tecnica così come prevista ai sensi di legge.

L'impresa aggiudicatrice accetta altresì tutte le condizioni previste nel capitolato speciale allegato.

Art. 3 (Corrispettivo della concessione - Modalità dei pagamenti)

L'importo contrattuale del servizio ammonta a Euro **535.195,95** (cinquecentotrentacinquemilacentonovantacinque/novantacinque) oltre Euro 0,00 (zero/zerouno) per oneri della sicurezza e IVA 4% a pasto, per un importo complessivo di Euro 557.742,95 (cinquecentocinquantesettecentoquarantadue/novantacinque) per l'intero periodo comprensivo dell'eventuale rinnovo di anni due, a seguito del ribasso d'asta pari al 6,5% sull'importo posto a base di gara. Il corrispettivo dovuto alla ditta concessionaria per ogni singolo pasto somministrato è fissato in

- **Euro 5,08 + IVA**, buono pasto asilo nido "Colibri" e scuola dell'Infanzia;
- **Euro 4,75 + IVA**, buono pasto scuola primaria e secondaria di primo grado.

La concessionaria incasserà direttamente i proventi derivanti dal servizio di refezione scolastica.

La Concessionaria ha il diritto di procedere sotto la propria responsabilità ed a proprio carico, al recupero dei proventi del servizio mensa qualora le procedure di gestione degli insoluti, non abbiano sortito effetto alcuno. Il costo

dei pasti consumati dagli insegnanti tenuti alla vigilanza durante la refezione scolastica e la differenza tra il costo offerto in sede di gara e il costo a carico degli utenti beneficiari di riduzione ai sensi delle indicazioni dettate annualmente dalla Giunta Comunale, verranno fatturati al Comune di Perosa Argentina. L'importo dovuto sarà erogato in rate mensili posticipate da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Contestualmente alla fattura dovrà essere consegnato rendiconto delle prestazioni effettuate come previsto nel capitolato speciale di concessione

Art. 4 (Aggiornamento prezzi)

I prezzi di cui all'offerta aggiudicata rimarranno fermi per tutto il primo anno di durata del contratto. A partire dal secondo anno del contratto la Stazione Appaltante e il Concessionario potranno contrattare, per il periodo residuo, un aggiornamento dei prezzi non superiore al tasso di variazione media dei prezzi al consumo registrato, dall'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, calcolato sui 12 mesi precedenti a quello in cui viene presentata la richiesta. Tali revisioni nei limiti di cui all'articolo 106 D.lgs 50/2016, saranno operate sulla base di istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento al quale dovrà essere rivolta l'istanza da parte del Concessionario e saranno riconosciute a partire dal ricevimento della richiesta di revisione, con riferimento agli ordini dei pasti non ancora effettuati.

Art. 5 (Durata della concessione)

La Concessione ha la durata di tre anni scolastici: a.s. 2022/2023 e 2023/2024 e 2024/2025 con eventuale rinnovo per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 previa rinegoziazione. La Ditta è tenuta a dar corso alla

concessione anche in pendenza di formale sottoscrizione del contratto.

Art. 6 (Obblighi della Concessionaria)

Il concedente concede il servizio di cui al precedente articolo alla Concessionaria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara, nel capitolato Speciale completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. 371 del 15.07.2022 che, sottoscritti dalla Concessionaria per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto di concessione, anche se materialmente non vengono allegati. La Concessionaria si impegna altresì ad attivare e rispettare quanto presentato in sede di offerta tecnica.

Art. 7 (Subappalto e sub concessione)

E' vietato alla Ditta Concessionaria di cedere, in tutto o in parte, il servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto, il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Ente ed il conseguente introito della cauzione.

Art. 8 (Obblighi della Concessionaria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

La Concessionaria dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti dall'azienda concessionaria e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso così come indicato all'art. 118 comma 6 del Codice Contratti. I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. La Concessionaria si obbliga

ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione. Saranno a carico della Ditta le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. n. 39/2014 s.m.i., attuativo della Direttiva Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, è stata verificata e prodotta la certificazione comprovante l'assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale per il personale che la Ditta concessionaria intende impiegare nel rapporto contrattuale con il Comune di Perosa Argentina.

Art. 9 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

La Concessionaria ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalle legge 12 marzo 1999 n. 68.

Art. 10 (Codice di comportamento)

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, il personale dell'affidatario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendente della Pubblica Amministrazione, nonché dello specifico codice di condotta approvato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 12.12.2013 e pubblicato sul sito web del Comune. La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto. Con riferimento alle

disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in ordine al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione di rapporti di lavoro, le parti prendono atto che, negli ultimi 3 anni, non risultano cessati dipendenti del Comune di Perosa Argentina con poteri autorizzatori o negoziali.

Art. 11 (Responsabilità del concessionario)

Il Concessionario ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo 14, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Concessionario è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

La Ditta concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Ditta concessionaria ed in ogni caso da questa rimborsate. La Ditta concessionaria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi. La Ditta concessionaria si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 12 (Disposizioni in materia di sicurezza)

Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto nella disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 13 (Deposito cauzionale)

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, il Concessionario ha provveduto alla stipula di una garanzia fidejussoria n. F52.071.0000010372 presso l'agenzia VITTORIA Aissucurazioni - pari al 10% dell'importo (ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016), € 535.195,95 per un totale di € 18.731,86. L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di azioni od omissioni di responsabilità della Ditta, fino al completo esaurimento della cauzione stessa. La Ditta sarà tenuta a reintegrare la cauzione.

Art. 14 (Assicurazioni)

La Concessionaria si impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall'esecuzione della concessione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune per i danni a cose o persone, nonché quella relativa alla Responsabilità Civile della Ditta concessionaria verso terzi. A tal fine la Ditta ha stipulato idonea Polizza Assicurativa per eventuali danni (non solo quelli derivanti da dolo o colpa grave determinati dal personale addetto al servizio) subiti dagli utenti durante tutto l'orario del servizio di mensa scolastica, anche quando l'incidente è stato provocato dallo stesso minore infortunato. La Concessionaria ha contratto la seguente assicurazione:

- XL Insurance Company SE, con sede in Corso Como 17, 20154, 8 (MI), polizza n. IT00018158LI con i seguenti massimali per sinistro e anno

assicurativo: R.C.T./P.€ 10.000.000,00 e R.C.O.€ 10.000.000,00.

Art. 15 (DUVRI e DURC)

DUVRI e DURC ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che la Società si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto di concessione anche se non allegato. Il Responsabile del Procedimento ha verificato d'ufficio la regolarità contributiva della Ditta concessionaria mediante l'acquisizione della certificazione D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, ai sensi della legge n. 266/2002 e del D.Lgs. 276/2003.

Art. 16 (Interruzione del servizio)

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente comunicate alla controparte. In caso di sciopero dei dipendenti statali addetti all'ordinativo giornaliero dei pasti o del personale della Ditta concessionaria, la controparte deve essere avvisata almeno due giorni prima di quello in cui si verificherà l'evento. Si rimanda altresì all'offerta tecnica in sede di gara.

Art. 17 (Controlli)

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in concessione e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa. La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti mediante i Servizi preposti dall'Azienda Sanitaria, che eseguiranno le necessarie verifiche su strutture, attrezzature, alimenti e personale. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità la Ditta è tenuta al rimborso delle eventuali spese sostenute dal Comune per le analisi

e al ripristino immediato della conformità. Ai sensi della vigente normativa, la Ditta dovrà fornire giornalmente, con oneri a suo carico, un campione del pasto completo del giorno (almeno 1 per ogni tipo di pasto), in appositi contenitori chiusi, ai fini della conservazione dello stesso per 72 ore. I contenitori, il cui costo di acquisto è a carico della Ditta, dovranno essere muniti di etichetta recante la data e saranno utilizzati nel caso si verificano casi di intossicazione, per effettuare le necessarie analisi di laboratorio. Il Comune si riserva di effettuare, anche mediante l'apposito Comitato mensa, controlli sull'esecuzione del servizio.

Art. 18 (Penalita')

La Concessionaria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso. Qualora la Ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque qualsiasi disposizione del capitolato, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, l'Amministrazione comunale applicherà la penali inserite nell'art. 40 del Capitolato speciale.

Sono consentite variazioni del menù, non previamente autorizzate dalla A.S.L., solo nei seguenti casi:

- guasti di uno o più impianti necessari alla realizzazione della preparazione prevista;
- interruzione temporanea della produzione per cause tecniche (scioperi, black-out, ecc...);
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
- mancato od insufficiente approvvigionamento per cause indipendenti dalla volontà della Ditta.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale la Ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, anche via PEC. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Procedimento/ Direttore dell'Esecuzione. Si procede al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese in cui si è verificato il fatto o di quello successivo. L'applicazione di tale penale è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Art. 19 (Decadenza e revoca del servizio)

Il Comune ha altresì diritto di promuovere giudizialmente, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni anche nei seguenti casi:

- abbandono della concessione, salvo che per forza maggiore;
- interruzione o comunque mancata esecuzione della fornitura affidata;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali nonostante diffida formale del Comune;
- comportamento abitualmente scorretto della Ditta verso gli utenti;
- inosservanza da parte della Ditta di indicazioni e direttive da parte del Comune;
- violazione di norme di igiene qualora tale violazione costituisca reato;
- accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
- accertamenti ispettivi e di laboratorio che documentino la non accettabilità del prodotto;

- riscontro di gravi irregolarità nel centro cottura;
- qualora la Ditta si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
- qualora ceda ad altri in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona i diritti o gli obblighi inerenti al presente contratto; o subappalti in toto o in parte il servizio di cui all'oggetto;
- mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136;
- per ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 20 (Recesso)

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di concessione, con disdetta a mezzo PEC o raccomandata, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza della recessione, nei seguenti casi:

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per cessazione del servizio a causa di giustificati motivi.

Art. 21 (Contenzioso)

Nel caso di controversie, che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione e risoluzione del presente contratto, verranno risolte di comune

accordo tra le parti. In mancanza di accordo per ogni controversia, le parti eleggono in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino il Giudice adito a conoscere le controversie.

Art. 22 (Tracciabilità)

La Concessionaria si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in ordine all'apertura di conto correnti dedicati presso cui verranno effettuati i pagamenti esclusivamente per il tramite di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la risoluzione "*ope legis*" del presente contratto (art. 3, comma 9-bis, Legge 136/2010).

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 10, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 23 (Certificazioni)

Le parti danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, così come risultanti dal certificato antimafia. L'Amministrazione si riserva pertanto, sin d'ora il diritto di recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi eseguiti, nel limite delle utilità conseguite.

Art. 24 (Domicilio del Concessionario)

Per gli effetti contrattuali la Concessionaria dichiara di eleggere domicilio presso la Segreteria della stazione appaltante.

Art. 25 (Spese contrattuali)

Sono a carico della Concessionaria, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2012, tutte le spese di bollo e registro del contratto.

Art. 26 (Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della vigente normativa. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico m.u.i. per l'importo di Euro 45,00. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Art. 27 (Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Perosa Argentina, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), informa il concessionario che tratterà i suoi dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 28 (Stipula del contratto)

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 secondo il disposto dell'art. 6 comma 3 del D.L. 179/2012 convertito nella

legge 221/2012. Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono– previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

E richiesto da Stazione Appaltante e Concessionario, io Vice Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, costituito da quattordici pagine e dodici righe della quindicesima pagina. L'ho letto ai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE:

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE: